



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 23 aprile 2021

Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali
Confesercenti

Ai Responsabili delle Federazioni di categoria

Prot. n. 4769.11/2021 GDA

Oggetto: **“Decreto riaperture” – DL n. 52, del 21 aprile 2021.**

Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, approvato dal Governo il 21 aprile ed in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, avvenuta sulla G.U. n. 96, del 22.4.2021, prevede norme che consentono, sebbene relativamente, gli spostamenti tra Regioni e permettono la riapertura “controllata” di alcune attività imprenditoriali dopo il periodo di forti restrizioni stabilito dai provvedimenti delle ultime settimane.

Il provvedimento, in ogni caso, dispone innanzitutto la **[proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021](#)**. E, infatti, **[l’art. 11 proroga i termini delle disposizioni legislative indicate nell’allegato 2 e correlati con lo stato di emergenza epidemiologica](#)**.

Fra questi:

- La **durata dell’incarico del Commissario straordinario** per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
- Le **disposizioni in materia di lavoro agile** (in particolare art. 90, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), laddove prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Da evidenziare, **in collegamento con la proroga dello stato di emergenza**, che, ai sensi dell’art. 103 del DL n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, **“2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (dunque fino al 29 ottobre 2021)**. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni

certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

In conseguenza dell'applicazione di tale norma, va segnalato che, qualunque sia l'esito delle vicende che in questo periodo riguardano le concessioni di suolo pubblico per il commercio su aree pubbliche e le concessioni degli stabilimenti balneari sul demanio marittimo, tali concessioni conserveranno la loro validità fino al 29 ottobre 2021.

Art. 1 - (Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto-legge, dal 1° maggio al 31 luglio 2021 continuano ad applicarsi le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, ultimo provvedimento approvato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DL n. 19/2020.

Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 (per le attività scolastiche e didattiche):

- a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
- b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Art. 2 - (Misure relative agli spostamenti sul territorio nazionale)

Coprifuoco

Va premesso anzitutto che rimane valida l'applicazione della norma di cui all'art. 9 del menzionato DPCM 2 marzo 2021, la quale prevede che, in zona gialla, con estensione alle zone arancioni e rosse, dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla.

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono ora consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 (vedi *infra*).

Ciò comporta, ad esempio, e a nostro avviso, che un soggetto che si sposti da una Regione zona rossa verso una struttura ricettiva in Regione zona gialla non avrà problemi a entrarvi, se munito di “green pass” (certificazione verde), senza dover addurre quei “motivi di necessità” (unici utilizzabili in ipotesi per lo spostamento) che finora non davano certezze.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati con DPCM e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tali spostamenti non sono consentiti nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Con provvedimenti adottati dal Ministro della Salute ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DL n. 19/2020, nelle more dell’adozione dei DPCM con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza, sono individuati i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell’articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l’estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Art. 3 - (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore)

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca.

Tali disposizioni non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio.

Sempre dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell’università e della ricerca.

Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti.

Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, **salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio**, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

Tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Art. 4 - (Attività dei servizi di ristorazione)

Premesso che, ai sensi del DPCM del 2 marzo 2021, tuttora applicabile, come detto sopra, **in zona gialla** (art. 27) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sarebbero consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00; dopo le ore 18,00 sarebbe vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico,

l'art. 4 del decreto-legge, superando tali disposizioni, stabilisce ora, al primo comma, che dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio (dunque senza limitazioni per i bar o altri tipi di attività dove si somministrano o comunque si consente il consumo di alimenti e bevande) con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui al DPCM 2 marzo 2021 (con riferimento quindi al c.d. "coprifuoco"), nonché dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

La norma quindi, in zona gialla, consente l'attività di ristorazione, in qualsiasi tipo di esercizio ove sia ammessa, se effettuata con consumo al tavolo, esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari previsti per gli spostamenti (in modo, dunque, da consentire il rispetto del "coprifuoco").

Per quanto concerne il **concetto di consumo esclusivamente all'aperto**, si ritiene che questo possa essere permesso all'esterno dei locali dell'esercizio, sulle aree pubbliche assegnate in concessione o su superfici private ove l'attività è comunque consentita, anche se i tavoli sono sistemati all'interno di strutture coperte e realizzate in materiali di varia tipologia, a condizione che tali strutture siano adeguatamente finestrate e che durante la somministrazione risultino completamente aperte.

Ovviamente tale interpretazione va misurata con quanto stabilito eventualmente dal Governo con propri pareri o dalle Autorità locali.

Solo dal 1° giugno, invece, la norma consente (comma 2 dell'art. 4), in zona gialla, l'attività di ristorazione con consumo al tavolo anche all'interno dei locali, dunque al chiuso, ma esclusivamente dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 (non a cena), nel rispetto di protocolli e linee guida.

Le disposizioni di cui all'art. 4, a nostro avviso, non dovrebbero impedire il consumo al banco nei bar ed esercizi similari, che, fino all'approvazione del decreto-legge del 21 aprile, era pacificamente ammesso in zona gialla, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli, poiché apparentemente si occupano solo della regolamentazione del "consumo al tavolo", ammettendolo anche a cena, ma all'aperto, dal 26 aprile, e solo fino alle 18:00, anche al chiuso, dal 1° giugno.

Tale ipotetica interpretazione va però suffragata da conforme parere del Governo: in tal senso chiederemo immediatamente delucidazioni al nucleo della Presidenza del Consiglio che si occupa delle FAQ.

Se la nostra interpretazione non fosse riconosciuta come valida, i bar privi di adeguati spazi interni e che non dispongono di concessione di suolo pubblico o di spazi privati esterni ove sia autorizzato il posizionamento di tavoli e sedie non potrebbero di fatto somministrare alimenti e bevande neppure dopo il 1° giugno e sarebbero costretti ad esercitare esclusivamente attività da asporto.

Rimangono valide, a nostro avviso, le altre regole concernenti la ristorazione, previste dal DPCM 2 marzo 2021, le quali stabiliscono che:

il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

- resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
- **resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.** Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00;
- **resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- **continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale**, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Continuano in ogni caso ad applicarsi i divieti per la ristorazione previsti per le zone arancioni e rosse dagli artt. 37 e 46 del DPCM 2 marzo 2021, i quali prevedono che in tali zone:

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Art. 5 - (Spettacoli aperti al pubblico)

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni descritte, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui sopra si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Per tali eventi e competizioni all'aperto, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, sulla base di linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dalla Conferenza delle Regioni o delle Province autonome per gli spettacoli all'aperto di o l'autorità delegata in materia di sport, che, in relazione a specifici eventi o competizioni, può anche stabilire, di concerto con il Ministro della salute, una data diversa da quella riportata sopra.

Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde.

Art. 6 - (Piscine, palestre e sport di squadra)

A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

A decorrere dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle deliberazioni del Consiglio dei Ministri

Art. 7 - (Fiere, convegni e congressi)

È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Si ritiene che il riferimento alle fiere non sia relativo alle manifestazioni fieristiche del commercio su aree pubbliche, ma ai grandi eventi fieristici ove sono promossi prodotti o servizi. Anche in merito a questa interpretazione rivolgeremo comunque una richiesta di parere al Governo.

Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida.

Art. 8 - (Centri termali e parchi tematici e di divertimento)

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali, nel rispetto dei protocolli e linee guida.

Dalla medesima data sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto dei protocolli e linee guida.

Nota per gli stabilimenti balneari

Nessuna norma vieta l'apertura degli stabilimenti balneari, i quali dunque - a nostro avviso - potranno esercitare l'attività dalle date fissate con le Ordinanze regionali che individuano l'inizio della stagione balneare sul demanio marittimo, ovviamente sulla base delle linee guida e dei protocolli.

Quanto alla ristorazione, qualora le attività interne agli stabilimenti siano autorizzate autonomamente, queste seguiranno le regole previste per il settore dall'art. 4, come sopra descritte e commentate.

Qualora la ristorazione sia consentita, invece, in quanto servizio offerto agli utenti dello stabilimento, ovviamente essa sarà possibile in correlazione agli orari dello stabilimento.

Anche in relazione a tale categoria è importante l'interpretazione che attendiamo dal Governo, relativa alla possibilità di consumare al banco in bar ed esercizi simili, avendo presente comunque che le attività svolte all'interno degli stabilimenti balneari hanno maggiore disponibilità di spazi esterni e che dunque già fin dal 26 aprile il consumo potrà avvenire al tavolo all'aperto fino a cena (in relazione agli orari di apertura, come si è detto).

Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19)

Le **certificazioni verdi COVID-19** sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

- a) **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;**
- b) **avvenuta guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) **effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo** al virus SARSCoV-2.

- ✓ **La certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera a) ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione** e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.
- ✓ **La certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera b) ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta**, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.12.
- ✓ **La certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c) ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.**

Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal decreto-legge n. 52 e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Anche le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal decreto-legge n. 52 e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Le disposizioni di cui all'art.9 sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un *quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19* che abiliteranno l'attivazione della *Piattaforma nazionale-DGC*.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la *Piattaforma nazionale-DGC*, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il *Gateway europeo*. Nelle more dell'adozione del predetto DPR, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta assicurano la completezza degli elementi indicati in allegato 1 al DL n. 52.

Art. 10 - (Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: “fino al 30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2021”.

Ciò comporta l'adeguamento della norma al nuovo termine di scadenza dello stato di emergenza. Di conseguenza, “per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure restrittive, tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

Cordiali saluti,

Giuseppe Dell'Aquila

